

VOLUNTARY DISCLOSURE E OPERE D'ARTE



| Avv. Dario Jucker
 Studio Legale BMA - Lugano

La collaborazione volontaria introdotta in Italia dalla Legge 15.12.2014 n. 186 è un'occasione per regolarizzare la posizione dei residenti fiscali italiani che detengono opere d'arte in territorio elvetico, usufruendo del beneficio della riduzione delle sanzioni applicabili.

Esiste già l'obbligo in Italia ex art. 4 decreto legislativo nr. 167 del 28.6.90 di dichiarare nel quadro RW le opere d'arte custodite all'estero e di pagare un'imposta sul loro valore (è l'IVAFAE - imposta sul valore finanziario delle attività detenute all'estero). Nel caso di omessa dichiarazione e di mancato pagamento dell'imposta sono previste diverse sanzioni. La prima, di tipo amministrativo, è costituita dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati; se detenuti in Paesi black list, com'era la Svizzera fino a poco tempo fa, le percentuali salgono, e vanno dal 6 al 20%. Nel caso di mancato pagamento dell'IVAFAE viene invece richiesto il pagamento della tassa non corrisposta (dello 0,10% per il 2012 e 0,15% per il 2013) e una sanzione pari al 120%



dell'importo dovuto. Sono previste riduzioni fino a un quarto e la sanzione definitiva può essere ulteriormente diminuita di un sesto, con la possibilità di arrivare sino al 15% della sanzione. Il costo totale della Voluntary Disclosure è stimabile intorno al 5% del valore dell'opera. Il valore dell'opera è il prezzo di acquisto (risultante dalla fattura) o quello di mercato rilevabile da una perizia. La collaborazione volontaria copre un arco temporale di 5 anni, dal periodo d'imposta 2009, per le sanzioni da omissione nel quadro RW e fino al 2013.

In conclusione, a fronte del pagamento di un importo stimato intorno al 5% del valore dell'opera è possibile emergere di fronte all'Agenzia delle Entrate le opere d'arte detenute all'estero e non dichiarate. Un possibile aspetto critico dell'adesione alla procedura di autodenuncia è la circostanza che il contribuente deve confessare i fatti che sono alla base della costituzione del patrimonio e ciò è particolarmente delicato nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo un'esportazione illecita. Occorre altresì valutare con attenzione le condotte passate del contribuente per evitare la configurabilità del nuovo reato di autoriciclaggio: non è ancora stato chiarito cosa debba intendersi per "godimento personale", che è previsto come motivo di non punibilità del reato.

Oltre alla non assoggettabilità alla notifica, ricordo che altri vantaggi per acquistare e detenere le opere in Svizzera sono un regime dell'IVA sull'acquisto e sull'importazione più agevolato (rispettivamente: l'8% della Svizzera contro il 22% dell'Italia e l'8% in Svizzera contro il 10% in Italia), la presenza dei punti franco - depositi nei quali l'importazione è esonerata da diritti doganali - e la non applicabilità del diritto di seguito per le vendite realizzate in territorio elvetico. Se il contribuente non dovesse aderire alla procedura di collaborazione volontaria entro il prossimo 30.9.15, e le opere emergeranno a seguito di un'indagine fiscale, saranno applicabili le sanzioni piene. ▶



Besides exemption from notification requirements, other advantages for purchasing and holding works in Switzerland are a lower VAT regime on purchases and imports, the presence of free zones and the non-applicability of the resale right on sales implemented in Swiss territory. However, collectors who are residents for tax purposes in Italy and hold works of art in Switzerland must declare works stored abroad in box RW of their tax return and pay a tax on their value. Up until September 15th of this year, Voluntary Disclosure offers Italian collectors an opportunity to regularize their position and obtain a discount on sanctions.